

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Giovanni Comite	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60609** del registro di Segreteria, promosso da:

xxx nato a xxx (xxx) il xxxx e residente

a xxx (xxx) in xxxx, rapp.to e difeso, dall'Avv. Luigi Parenti

del foro di Roma (C.F. PRNLGU61D17H501R – FAX n. 063728993 pec:

luigiparenti@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente dom.to presso il suo

studio in Roma in via Virgilio n. 8, giusta procura in calce al presente appello;

-appellante-

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – in persona del

Ministro p.t. rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura Distrettuale di Napoli;

-appellato-

MINISTERO DELLA DIFESA - in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli;

-appellato-

per la riforma o l'annullamento

della sentenza n. 13/2023 depositata il 16/01/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania in composizione monocratica, per il riconoscimento a favore del sig. xxxx della causa di servizio ai fini dell'ascrivibilità a categoria tabellare per la pensione privilegiata ordinaria;

Visto l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 7 febbraio 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Primo Ref. Flavia D'Oro, l'avv. Alessandro Bartolotta per delega orale dell'avv. Parenti per l'appellante e il capitano Teresa Grieco per la Guardia di Finanza-Centro Informatico Amministrativo Nazionale; nessuno è presente per il Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Difesa;

Ritenuto in

FATTO

1.Ricorso di primo grado del sig. xxx xxx.

Con ricorso in primo grado, depositato il 24.08.2016, il sig, xxx xxxx ha chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio per le infermità riportate, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato con ascrivibilità alla categoria tabellare per la pensione privilegiata ordinaria nella tabella A categoria 5^.

Il Cominelli, arruolato nella Guardia di Finanza in data 1° ottobre 1985 e posto in congedo il 16 gennaio 2018, era rimasto coinvolto in un incidente nel corso dell'espletamento di un'attività di servizio, subendo un "trauma da schiacciamento 5^ dito mano sinistra con frattura della falange ungueale e ferita lacero contusa" nel momento in cui la macchina Slot Machine del peso di circa tre quintali veniva spostata lateralmente al fine di poter verificare il seriale alfanumerico che identificava le obbligatorie autorizzazioni di legge. In tale spostamento con evidente sottoposizione a grave rischio (causato anche da un'anomala condizione strutturale del pavimento), detta macchina si abbatteva verso il muro tanto da provocare lo schiacciamento della mano e del polso con conseguente taglio e frattura del mignolo della mano sinistra.

2. La sentenza n. 13/2023 della Sezione territoriale per la Campania.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania con la sentenza n. 13/2023, ha accolto il ricorso parzialmente accertando il diritto del sig. xxx xxx al riconoscimento della pensione privilegiata di tab B solo per due annualità per infermità "*Esiti del trama contusivo del palmo della mano e frattura della falange ungueale del 5° dito*".

3. Atto di appello del sig. xxx xxx.

Ad avviso dell'appellante la sentenza di primo grado non ha valutato correttamente l'ascrivibilità alla categoria tabellare richiesta, tenendo conto del cumulo delle infermità, ai sensi dell'All. 3 Tab F D.P.R. 1092/73.

In particolare, l'appellante evidenzia che l'impugnata sentenza è illegittima per i seguenti motivi di diritto:

3.1. Errore in iudicando – violazione dell'art. 166 c.g.c. – difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso dell'appellante, il giudice di primo grado si è limitato ad un mero richiamo *per relationem* alla consulenza tecnica d'ufficio, che riteneva che:

- *“gli esiti del trauma alla mano sinistra con ferita lacero-contusa e frattura della falange ungueale del V dito sia dipendente da causa di servizio.*

Gli esiti di Sindrome del Tunnel carpale e di malattia di De Quervain non siano dipendenti da causa di servizio né interdipendenti con il pregresso trauma.

- *Relativamente all'ascrizione a categoria, considerata la piena funzionalità della mano con buona funzione prensile e con residua minima limitazione della flessione del 5° dito si reputa l'infermità "Esiti del trauma contusivo del palmo della mano e frattura della falange ungueale del 5° dito" equamente ascrivibile a tab B per due annualità”.*

Richiama la CTP del dott. Pecorelli sostenendo che le prestazioni lavorative cui è stato adibito siano state eccedenti il normale svolgimento delle ordinarie mansioni proprie del servizio stesso e abbiano comportato una sovraesposizione a fattori di rischio causando una infermità ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non coincidono con il normale svolgimento di attività di servizio.

L'appellante, a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data 22.10.2013, è infatti affetto da:

“esiti di trauma da schiacciamento mano sinistra con frattura al 5° dito della falange ungueale e ferita lacero-contusa trattata chirurgicamente; esiti di duplice intervento di neurolisi del nervo mediano a sinistra per sindrome del tunnel carpale post-traumatica recidiva; sindrome di De Quervain mano sinistra”.

Tali patologie sono tutte dipendenti da causa di servizio avendo avuto nell'infortunio un fattore concausale, necessario e preponderante.

3.2. Errore in iudicando e/o in procedendo. Sull'asserita perentorietà dei termini per la presentazione delle memorie da parte del ricorrente in sede procedimentale.

L'appellante contesta la legittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto perentorio il termine per la presentazione delle memorie che l'ordinanza n. 94/2020 aveva fissato in trenta giorni dalla data di notifica della stessa, affermando *“di non poter prendere in considerazione la certificazione inviata dopo la visita effettuata a seguito del recapito della bozza peritale”* giudicando *“immune da censure l'operato del Collegio medico legale, il quale, in fase endoprocedimentale, ha compiutamente controdedotto in ordine alle censure di incompletezza della valutazione sollevate da parte ricorrente, non potendo lo stesso esaminare documentazione tardiva rispetto ai termini assegnati per il contraddittorio dall'ordinanza n. 94/2020.”*

L'appellante sostiene che il termine assegnato sia un termine ordinatorio trattandosi di una fase infraprocedimentale in cui deve essere sempre garantito il pieno rispetto alla partecipazione al procedimento amministrativo.

Nel caso di specie, non avendo considerato la documentazione presentata dal ricorrente, oltre i termini assegnati dall'ordinanza, l'Amministrazione ha comunque emesso una consulenza tecnica d'ufficio illegittima basata su un'istruttoria incompleta: la documentazione non esaminata dimostra il nesso di causalità tra il danno subito durante il servizio prestato e le patologie emerse successivamente (*Sindrome del Tunnel Carpale e di De Quervain*).

Se l'Amministrazione avesse tenuto in considerazione il grado di

menomazione e la causa di servizio, così come emerge nella relazione tecnica di parte depositata dal xxxx, la categoria da ascrivere sarebbe risultata quella corrispondente alla pensione privilegiata ordinaria nella Tabella A, Categoria 5[^], o in quella diversa risultante al termine dell'istruttoria tenuto conto del cumulo delle infermità, ai sensi dell'All. 3 Tab F D.P.R. 1092/73.

4. Richieste dell'appellante.

Pertanto, con l'appello in esame il legale del sig. xxxx xxxx chiede di:

- accogliere il ricorso in appello, annullando o riformando la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione.
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinare all'Amministrazione di riaprire i termini del procedimento ed emettere nuova consulenza d'ufficio alla luce della documentazione depositata e già allegata al ricorso di primo grado (nonostante la stessa non sia stata presa in considerazione nella redazione della consulenza tecnica).

5. Memorie di costituzione della Guardia di Finanza.

Con memorie in data 8 e 16 gennaio 2025 si costituiva in giudizio la Guardia di Finanza, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello,

L'art. 170 c.g.c. esclude dal giudizio di appello qualsiasi valutazione di merito sulla patologia lamentata e sulla dipendenza da causa di servizio.

L'appellante con il gravame in esame chiede, in realtà, una nuova disamina degli elementi di fatto posti a sostegno delle pretese avanzate in primo grado e, invocando la perizia di parte, introduce questioni di fatto sotto l'apparente vizio di motivazione della sentenza.

A tal fine ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte dei conti sulla distinzione tra motivi di diritto e di fatto e sul difetto di motivazione.

Nel merito l'Amministrazione appellata ha sostenuto l'infondatezza dell'appello in quanto:

- a) non sussiste la violazione dell'art. 166 c.g.c. e quindi il difetto di istruttoria e di motivazione della sentenza di primo grado. Quest'ultima, infatti, risulta motivata avendo recepito il parere medico legale, che ha effettuato una approfondita disamina della documentazione esaminata, con visita diretta dell'interessato e contraddittorio documentale.
- b) non sussiste la violazione del termine per la presentazione delle memorie da parte del ricorrente in sede procedimentale perché l'art. 97 c.g.c. prevede la fissazione di un termine perentorio prorogabile mentre nella specie la proroga non è stata richiesta. Inoltre, anche se fossero state tempestive, né il Collegio medico legale né il giudice avrebbero avuto l'obbligo di conformarsi in quanto non vincolati alla CTP. Pertanto, l'istanza istruttoria andrebbe rigettata in quanto il parere medico legale ha fornito un parere motivato, basato su una istruttoria completa e immune da vizi logici e procedurali.

6. Alla pubblica udienza odierna i procuratori delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi atti e relative conclusioni.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello va dichiarato inammissibile.

2. In via preliminare, il Collegio rileva che l'appello è stato notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, in quanto da esso dipende direttamente il Corpo della Guardia di Finanza,

costituitasi nel presente giudizio, nonché al Ministero della Difesa, che non risulta costituito e quindi, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la contumacia.

Ed ancora l'appello risulta notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale è stato notificato il DFU, in data 5.12.2024, assieme all'atto di appello.

Secondo la giurisprudenza la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione ma anche dalla rinnovazione della notificazione presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare (come avvenuto nel caso di specie), sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. 9411/2011; cfr. Corte dei conti, II sez. centr. app. ord. n. 36 del 26/10/2021).

3. L' appello va dichiarato inammissibile.

3.1 L'art. 170 c.g.c., che ha sostituito, nella disciplina della materia, l'art. 1, comma 5 del d.l. n. 453 del 1993 (convertito nella legge n. 19 del 1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996), prevede che: *“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

Pronunciandosi sulla normativa all'epoca vigente (sostanzialmente sovrapponibile all'art. 170 c.g.c.), le Sezioni Riunite della Corte dei conti,

nella sentenza n. 10/QM/2000, hanno rimarcato che *“il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti”* le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, oggetto di *“un procedimento fortemente garantistico”* in sede amministrativa, che possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

Ai fini della distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, si precisa che:

- “a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;*
- b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;*
- c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente;*
- d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).”*

Le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, quindi, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono essere, pertanto, dedotte in appello, ai sensi dell'art. 170 c.g.c. solo *“per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia*

costituente “*questione di fatto*” esclusivamente nei limiti indicati del difetto di motivazione (ex plurimis, SSRR n. 10/QM/2000, Sez. I app. n. 1300/2014, Sez. II app., n. 569/2017, n. 283/2020), ove per difetto di motivazione si intende l’assenza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione soltanto apparente.

La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, “*dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione adottata dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato"* (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “*ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo*”, logico e consequenziale, “*a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi*” (Cass. n. 25702/2020).

3.2. Nel caso in esame l’appellante sostiene che il giudice di primo grado si sia limitato ad un mero richiamo *per relationem* alla consulenza tecnica d’ufficio, senza tener conto della CTP del dott. Pecorelli.

Inoltre, ha lamentato la violazione della partecipazione al procedimento amministrativo atteso che l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute non ha considerato la documentazione presentata dal ricorrente, sia pure oltre i termini assegnati nell’ordinanza n. 94/2020 per il deposito di “*memorie, perizie e certificazioni mediche*” ; in particolare, la documentazione e la CTP depositata in data 13.7.2022 - dopo la trasmissione della bozza di parere da parte dell’UML in data 28.6.2022 - peraltro già allegata al ricorso introduttivo, come affermato dallo stesso appellante nell’atto di appello.

3.3. Il Collegio osserva che non risulta che la sentenza di primo grado sia affetta da difetto di motivazione.

Il fatto che la sentenza non spieghi perché ritiene di aderire alla C.T.U. e (così come il parere cui rinvia) perché si disattendono i pareri del CTP in punto di spettanza del diritto non rende viziata la sentenza.

Orbene, non occorre una motivazione specifica in sentenza del perché i pareri o argomenti di parte vengono disattesi, a condizione che la *“ratio decidendi”* sia chiara e consenta di superarli (sia pure per implicito).

Invero, il Collegio rammenta che:

“la parziale valutazione e/o un insufficiente/incompleto esame delle risultanze istruttorie” costituisce un *“vizio motivazionale non sindacabile in appello perché inerente “la verifica della sufficienza della motivazione medesima con le risultanze probatorie” (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 10/QM/2000)”*.

Infatti *“il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, posto che, diversamente, i motivi del ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia di merito [...]*.

Spetta infatti solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento [...]” (Cass., Sez. Lav., 22.4.2014, n. 9091).

Le medesime considerazioni sono state ribadite anche nel caso di impugnazione per difetto di motivazione ex art. 111 Cost. (v. Cass. civ. Sez. I, 4.3.1993, n. 2631).

Inoltre, va ricordato che il giudice “ha la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante [...]” (Cass. Sez. lav., 15.7.2009, n. 16499)” (Corte dei conti, sez. II centr. app. sent. n. 166 del 26/05/2021).

3.4 Il giudice di appello non può dunque riesaminare e valutare il merito della causa ma solo controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (si rinvia alle sent. della Sez. III App. n. 19/2024, 80/2024 e 320/2021, per una esaustiva ricostruzione dei “motivi di diritto” di cui all'art. 170 c.g.c.).

Invece nel caso di specie l'appellante vuole far valere questioni di fatto che non possono essere oggetto del giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., e pertanto il ricorso è inammissibile.

Deve infatti considerarsi unicamente come un diverso punto di vista quello della parte appellante che ricorre al giudice di secondo grado, eccependo un difetto di motivazione e chiedendo di fatto di riesaminare in toto il caso, come emerge dalla lettura dello stesso atto di appello in cui si chiede una nuova valutazione degli atti tenendo conto della CTP -già allegata al ricorso- nonché in via istruttoria di ordinare all'Amministrazione di riaprire i termini del procedimento ed emettere nuova consulenza d'ufficio: *“alla luce della documentazione depositata e già allegata al ricorso di primo grado (nonostante la stessa non sia stata presa in alcun modo in considerazione dalla stessa amministrazione nella redazione della consulenza tecnica)”*.

La lettura delle argomentazioni esposte in sentenza dà conto della congruità dell'esito raggiunto rispetto al compendio probatorio e al quadro giuridico di riferimento.

3.5 Pertanto, ad avviso del Collegio nelle doglianze espresse non si rinvencono elementi idonei a mettere in discussione le ragioni poste a base della pronuncia di cui si chiede la revisione.

L'iter logico giuridico seguito dal primo giudice è chiaramente intellegibile avendo questi fondato il proprio convincimento – *expressis verbis* – su tutti gli atti di causa, evidenziati dall'appellante, e applicando correttamente la normativa di riferimento, proprio in considerazione dei fatti prospettati, dedotti e allegati al ricorso.

La motivazione della sentenza è esaustiva ed è pertanto immune da vizi logici e giuridici avendo tenuto conto del parere medico legale che ha considerato l'intero corredo probatorio offerto, comprensivo delle osservazioni formulate dal CTP dott. Pecorelli e dell'avv. Pascale (pag. 5-6 del parere dell'UML).

Le argomentazioni del CTP sono state tenute in considerazione nel parere medico legale cui ha aderito il giudice di primo grado, per cui sia la sentenza che il parere (cui la sentenza rinvia) risultano motivati e consentono di comprendere i motivi alla base delle conclusioni rassegnate.

Pertanto, la sentenza non può ritenersi affetta da difetto di motivazione o motivazione apparente, perché il parere cui essa rinvia risulta motivato sul punto essenziale della causa controversa (Corte dei conti, II sez. centr. app. sent. n. 432 del 25/06/2014) e il giudice di primo grado ha correttamente giudicato “*immune da censure l'operato del Collegio medico legale, il quale, in fase endoprocedimentale, ha compiutamente controdedotto in ordine alle*

censure di incompletezza della valutazione sollevate da parte ricorrente, non potendo lo stesso esaminare documentazione tardiva rispetto ai termini assegnati per il contraddittorio dall'ordinanza n. 94/2020".

4. Conclusivamente, ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata non sia affetta dai vizi dedotti dall'appellante, né da altri attinenti a punti di diritto, quanto piuttosto contrassegnata dalla richiesta di un sindacato sulla valutazione operata dal primo giudice delle risultanze probatorie emerse nel giudizio svoltosi in tale grado che, però, ai sensi e per gli effetti della normativa più volte richiamata, è improponibile con l'appello, tanto da renderlo inammissibile.

5. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. le spese legali sono compensate. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la loro gratuità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa;

DICHIARA L'APPELLO INAMMISSIBILE

e comunque, infondato con compensazione delle spese legali.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Flavia D'Oro

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il^{21/02/2025}

Il dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, ^{21/02/2025}

Il dirigente

f.to digitalmente